

ASSOCIAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE DI ANGHIANI

STATUTO SOCIALE

Titolo I - Denominazione, durata, sede, scopi

Art. 1: DENOMINAZIONE e SEDE

1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'Associazione delle Strutture Ricettive di Anghiari.
2. L'Associazione ha sede nel Comune di Anghiari (AR), Località San Lorenzo, 108. La variazione della sede legale all'interno del Comune di Anghiari non comporta modifica statutaria.
3. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà istituire sedi amministrative, uffici operativi e uffici di rappresentanza anche in altre località.

Art. 2: DURATA

La durata dell'Associazione è indeterminata.

Art. 3: NATURA E SCOPO

1. L'Associazione è un'associazione di categoria, autonoma, libera, indipendente, apolitica, apartitica e senza fini di lucro.
2. L'Associazione ha per scopo:
 - la tutela degli interessi degli Associati, in particolare in materia fiscale e tributaria;
 - l'organizzazione dell'attività di promozione in ambito turistico;
 - il miglioramento della qualità del territorio e dei servizi presenti sullo stesso;
 - la gestione dei rapporti con il Comune di Anghiari e l'amministrazione pubblica inerenti alle problematiche che la coinvolgono;
 - lo sviluppo di un turismo responsabile, sostenibile e di qualità.
3. Per la realizzazione di tali scopi l'Associazione può, tra l'altro:
 - assumere ed incentivare iniziative di interesse comune agli Associati nel campo dell'immagine, della promozione e del marketing;
 - convogliare l'incontro di domanda e offerte tra gli associati in materia di alloggio;
 - creare convenzioni con partner locali;
 - designare propri rappresentanti a rivestire cariche di qualsiasi genere ed in qualsiasi Ente sia pubblico che privato;
 - promuovere ed organizzare incontri o corsi di formazione e aggiornamento professionale;
 - favorire la collaborazione con analoghe associazioni anche internazionali;
 - svolgere, in genere, tutte le attività che si riconosceranno utili al raggiungimento dei fini istituzionali, anche mediante iniziative a carattere commerciale;
 - rappresentare la categoria, ogniqualvolta si renda necessario ed in qualsiasi contesto ove la presenza e l'apporto dell'Associazione sia utile, necessaria e/o conseguente per il raggiungimento degli scopi sopra evidenziati.
4. Nell'esercizio della sua attività, l'Associazione potrà aderire ad altre Associazioni e potrà affiliarsi ad altri Enti aventi scopi analoghi, o affini al proprio. L'Associazione potrà anche aprire rapporti bancari compreso anche l'attivazione di servizio 'Home Banking' e il rilascio di carte di pagamento.

Art. 4: MARCHIO

1. L'Associazione è contraddistinta dalla sigla "Astria" (Associazione delle strutture ricettive di Anghiari) e da un marchio, che dovrà essere approvato dall'Assemblea degli Associati.
2. La sigla e il marchio sono segni distintivi e d'immagine dell'Associazione. Tutti gli Associati potranno utilizzarli solo ed esclusivamente per attestare la propria iscrizione all'Associazione.
3. E' fatto divieto di utilizzare la denominazione, la sigla ed il marchio per la denominazione di altre società, consorzi, associazioni o qualsiasi altro tipo di soggetto, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Titolo II - Patrimonio ed Esercizi Sociali

Art. 5: PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - Beni mobili ed immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
 - Eventuali fondi di riserva eventualmente costituiti con avanzi di gestione;
 - Eventuali donazioni, lasciti e contributi liberali destinati all'incremento del patrimonio.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - Quote Associative;
 - Quote aggiuntive versate dagli Associati per usufruire dei servizi offerti dall'Associazione in conformità agli scopi istituzionali;
 - Sottoscrizioni volontarie;
 - Eventuali Contributi dello Stato, Regioni, Provincie, Comuni e da ogni altro Ente Nazionale, Internazionale o Sovranazionale, a sostegno dell'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - Ogni altro provento consentito dalla Legge.

Art. 6: ESERCIZIO SOCIALE, RENDICONTO e FONDO COMUNE

1. L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario che entro lo stesso termine verrà presentato all'Assemblea degli Associati per l'approvazione.
3. Per la natura e le finalità dell'Associazione, l'esercizio sociale non potrà dar luogo ad utili ripartibili.
4. Perciò eventuali eccedenze attive confluiranno a fondo di riserva per essere utilizzate nell'esercizio successivo per il conseguimento degli scopi sociali e/o per effettuare migliorie sugli impianti e sulle attrezzature utilizzate dall'Associazione.
5. Parimenti, durante la vita dell'Associazione, non saranno distribuibili agli Associati, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo III - Degli Associati

Art. 7: QUALITÀ D'ASSOCIATO

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le società e gli enti collettivi di qualsiasi natura e specie sia pubblici che privati che esercitano un'attività ricettiva sul territorio di Anghiari.
2. La domanda di ammissione, comprensiva della dichiarazione di accettazione dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni, delle disposizioni del Consiglio Direttivo e di versare le quote associative, deve essere redatta ed inviata via il portale telematico dell'associazione.
3. Essa deve essere sottoscritta, nel caso di ditta individuale, dal titolare e, nel caso di società e/o ente, dal legale rappresentante.
4. Decorsi i 30 (trenta) giorni dalla richiesta di adesione, la stessa si intende accettata, pertanto il richiedente acquista la qualità di Associato già per l'annualità in corso.
5. L'Ammissione degli Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo.
6. Il Consiglio Direttivo potrà esprimere il diniego all'adesione, con decisione insindacabile, nel caso in cui il richiedente non possieda uno dei requisiti del presente articolo e nel caso in cui sia sottoposto a qualsiasi tipo di procedura concorsuale o giudiziaria.
7. I casi di non ammissione devono essere motivati per iscritto all'Associato.
8. E' espressamente escluso ogni tipo di partecipazione temporanea all'Associazione.
9. Ciascun Associato è liberamente eleggibile alle cariche sociali.
10. La qualifica di ciascun Associato o i contributi eventualmente versati sono intrasmissibili sia per atti inter vivos che mortis causa.
11. Le quote o i contributi versati non sono rimborsabili.

Art. 8: RECESSO, ESCLUSIONE

1. La qualità d'Associato si perde per recesso, esclusione o per morte.
2. Le dimissioni dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
3. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
 - a. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
 - b. che, si renda moroso, con un ritardo superiore a sei mesi, nel versamento delle quote sociali;
 - c. che, svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento della Associazione;
 - d. che, anche al di fuori dell'attività associativa, adotti un comportamento tale da nuocere al decoro o all'immagine dell'Associazione.
4. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate agli Associati destinatari, mediante lettera ad eccezione del caso di morosità. Al momento della cessazione del rapporto associativo l'Associato non ha diritto ad alcun rimborso.

Art. 9: DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Ciascun Associato ha diritto di:

- partecipare alla vita dell'Associazione;
- frequentare i locali sociali, usufruendo dei servizi che la stessa offre ai propri Associati anche dietro il pagamento di corrispettivi specifici;
- godere delle agevolazioni che l'Associazione può offrire;
- partecipare alle Assemblee, e di esprimere il proprio voto per quanto riguarda l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la nomina delle cariche sociali, per l'approvazione e le eventuali modifiche dello statuto e dei regolamenti interni.

Art. 10: DOVERI DELL'ASSOCIATO

Gli associati sono tenuti:

- a versare una quota associativa annuale entro il 31 marzo dell'anno corrente;
- a versare quote aggiuntive in base alla scelta dei servizi specifici di cui vogliono usufruire;
- a difendere il buon nome della Associazione.

Art. 11: ATTIVITÀ DELL'ASSOCIATO

1. Le prestazioni d'opera manuale e intellettuale fornite dagli Associati sono effettuate a titolo rigorosamente gratuito.
2. Sarà tuttavia cura del Consiglio Direttivo prevedere rimborsi spese per quelle attività che implicano oneri particolarmente gravosi per l'Associato.

Titolo IV - Organi dell'Associazione

Art. 12: CLASSIFICAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli Associati
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo

Capo I - Dell'Assemblea degli Associati

Art. 13: COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

1. L'Assemblea degli Associati è composta da tutti gli Associati.
2. Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati.
3. Non potranno essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.
4. Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote annuali.
5. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
6. Di norma, salvo diversa delibera dell'assemblea, in particolare in occasione della elezione degli organi associativi, le votazioni avvengono per alzata di mano.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza, da uno dei Vice-Presidenti.
8. Assume le funzioni di Segretario la persona designata dal Presidente dell'Assemblea.
9. Delle adunanze viene redatto il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14: FUNZIONI E CONVOCAZIONE

1. Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.
2. L'Assemblea Ordinaria:
 - a) Elege il Consiglio Direttivo e il Presidente secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale;
 - b) Delibera sulla relazione del Consiglio circa l'attività svolta dall'associazione;
 - c) Approva il rendiconto economico finanziario;
 - d) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

- e) Approva gli eventuali regolamenti.
3. L'assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, ed inoltre, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con le indicazioni delle materie da trattare, di tanti Associati che rappresentino almeno un quarto della totalità degli Associati. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni.
 4. L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
 5. La convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è fatta almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo di comunicazione elettronica idoneo.
 6. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione in prima e in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.
 7. La seconda convocazione può aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima, purché almeno un'ora dopo.

ART. 15: DELIBERE ASSEMBLEARI

1. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.
2. L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due/terzi degli Associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti.
3. Le delibere delle Assemblee ordinarie, sono valide a maggioranza assoluta dei voti degli Associati presenti, mentre quelle delle Assemblee Straordinarie occorrerà il voto favorevole dei tre/quinti degli Associati, in prima convocazione, aventi diritto al voto, in seconda convocazione, presenti.

Capo II - Del Consiglio Direttivo

Art. 16: MEMBRI

1. Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di Membri variabile da tre a sette, eletti dall'Assemblea al suo interno.
2. I Membri durano in carica due anni, sono rieleggibili per un massimo di due mandati, e non possono percepire compensi di alcun tipo per l'incarico svolto.

Art. 17: ATTRIBUZIONI

Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:

- Eleggere in suo seno due Vice-Presidenti e di volta in volta un segretario per le riunioni;
- Decidere sulle questioni poste al suo esame dallo Statuto o dall'Assemblea degli Associati e curare l'esecuzione delle relative delibere;
- Determinare e proporre all'Assemblea la misura della quota Associativa annuale;
- Predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e curare tutti gli affari di ordine amministrativo e patrimoniale;
- Deliberare sull'ammissione, il recesso e l'esclusione degli Associati;
- Preparare e proporre all'Assemblea il programma annuale della Associazione;

- Provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della Sede sociale e dei regolamenti interni;
- Costituire appositi gruppi di lavoro per promuovere o coadiuvare iniziative turistiche e per valutare e risolvere particolari problematiche inerenti agli scopi istituzionali.

Art. 18: CONVOCAZIONE E DELIBERE

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno solare e tutte le volte che lo ritiene necessario.
2. La convocazione deve avvenire tramite qualsiasi a mezzo di comunicazione elettronica idoneo.
3. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei Membri.
4. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso di votazioni in sede di Consiglio, quando i membri siano in numero pari, il Presidente avrà facoltà di un voto doppio.
5. I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, possono essere considerati decaduti dalla carica e sostituiti dal Consiglio Direttivo medesimo.
6. In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo.
7. Se viene meno la maggioranza dei Membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
8. I nuovi Membri rimangono in carica fino alla prima scadenza del mandato del Consiglio.
9. Delle adunanze è redatto il relativo verbale il quale viene firmato dai Consiglieri presenti.

Art. 19: PRESIDENTE

1. Il Presidente ha il compito di curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio ed è delegato ad esercitare i poteri di amministrazione dell'Associazione.
2. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In tale compito può avvalersi di consulenti esterni.
3. In caso di assenza o impedimento è sostituito da uno dei Vice-Presidenti. In caso di dimissioni del Presidente, spetta a uno dei Vice-Presidenti sostituirlo con deliberazione approvata a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo fino alla riunione dell'Assemblea generale.
4. Nei rapporti con le Banche spetta al Presidente la richiesta di apertura di rapporti bancari intestati all'Associazione.
5. Per quanto riguarda le disposizioni di pagamenti a valere su detti rapporti possono essere effettuate con la firma sola del Presidente, o in caso d'assenza o impedimento di uno dei Vice-Presidenti. Mentre le disposizioni di prelievo devono essere effettuate con firma congiunta del Presidente e di uno dei Vice-Presidenti.

Art. 20: VICE-PRESIDENTI

I Vice-Presidenti sostituiscono il Presidente nel caso di sua assenza o impedimento, ed in quelle mansioni per le quali viene espressamente delegato.

Titolo V - Disposizioni generali e norme finali

Art. 21: SCIoglimento

1. In caso di scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre/quinti degli Associati aventi diritto di voto.

Art. 22: NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in tema di Associazioni non riconosciute e alle Leggi in materia.

Art. 23: NORMA FINALE

Il presente Statuto entra in vigore dal 8 aprile 2024.